

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 3 dicembre 2025, n. 19

“Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 3/2010)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è inserito il seguente:

"Art. 21 bis. (Riserva di alloggi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale)

1. Al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale attraverso la diversificazione della gestione del medesimo, gli enti proprietari possono destinare quota parte dello stesso a progetti per la messa a disposizione temporanea di alloggi a canone sostenibile.

2. Alle finalità di cui al comma 1, gli enti possono destinare una quota massima calcolata nel 20 per cento degli alloggi di edilizia sociale di loro proprietà non assegnabili per gravi carenze manutentive. La quota massima di patrimonio utilizzabile può essere incrementata per comprovate ragioni gestionali o in caso di particolare esiguità del patrimonio di proprietà dell'ente.

3. Possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, entro la medesima quota di cui al comma 2, anche alloggi disponibili per l'assegnazione, a condizione che i benefici economici attesi dal progetto siano sufficienti al ripristino di un pari numero di alloggi non assegnabili, entro la durata del progetto.

4. I proventi delle valorizzazioni concorrono alla manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dell'ente proprietario, con conseguente rendicontazione, pubblicità e tracciabilità dei proventi.

5. I progetti relativi ad alloggi di proprietà comunale sono approvati con delibera della giunta del comune proprietario e con delibera della giunta del comune nel cui territorio sono collocati i relativi immobili; i progetti relativi ad alloggi di proprietà di altri enti sono approvati con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione.

6. I progetti prevedono:

a) le modalità di selezione dei destinatari finali del progetto; se il progetto prevede accordi con altre amministrazioni pubbliche, l'individuazione dei destinatari finali può essere demandata alle stesse;

b) la modalità di determinazione del canone;

c) i benefici attesi in termini di redditività del progetto;

d) la durata del progetto.

7. La Giunta regionale autorizza l'utilizzo degli alloggi di edilizia sociale per i progetti di cui ai commi 1 e 5 per una durata massima di otto anni eventualmente prorogabile, previa verifica del progetto e delle esigenze di alloggi da assegnare nel relativo ambito territoriale sociale.

8. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare in ordine ai progetti approvati ai sensi del presente articolo e alla loro attuazione."

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 dicembre 2025

Alberto Cirio



Disegno di legge n. 107

*"Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).
Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio."*

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 ottobre 2025.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione permanente e alla II Commissione permanente l'8 ottobre 2025.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalle Commissioni referenti I e II il 5 novembre 2025 con relazione di maggioranza di Alessandra BINZONI e relazione di minoranza di Nadia CONTICELLI, Vittoria NALLO, Alice RAVINALE.
- Approvato in Aula il 26 novembre 2025, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 20 voti contrari.